

## Risposte quesiti parte 2

Con la presente si forniscono i seguenti chiarimenti in merito ai quesiti formulati:

1) A proposito della comprova delle esperienze:

Il Disciplinare stabilisce, al paragrafo 7.3, punto e), pag. 11, a proposito della comprova dei requisiti del gruppo di lavoro minimo: "Per le esperienze lavorative: presentazione di copia digitale conforme dei contratti/incarichi stipulati con Enti pubblici o Committenti privati e corredati da fatture quietanzate ovvero copia digitale conforme dei certificati di regolare esecuzione relativi alle prestazioni in oggetto rilasciati da Enti pubblici o Committenti privati, dai quali si possa evincere il numero di anni di esperienza richiesti per ciascuna figura nel settore di riferimento"

Dato che è materialmente impossibile, per i professionisti, comprovare tutti i progetti cui hanno partecipato secondo le modalità indicate dal Disciplinare, e trattandosi a nostro avviso di un refuso, si chiede conferma che la comprova relativa agli anni di esperienza possa riguardare unicamente i titoli di studio e le qualifiche professionali, mentre la veridicità del curriculum nel suo complesso sia stabilita dalla relativa dichiarazione ai sensi del D.P.R. 445/2000 in calce al curriculum stesso.

Risposta: Si rimanda alla risposta fornita in merito al quesito n.6 del file "risposte quesiti parte 1".

2) A proposito della composizione del gruppo di lavoro:

Il Disciplinare stabilisce, al paragrafo 7.3, punto e), pag. 11, che "Uno stesso soggetto non potrà ricoprire più ruoli professionali, tra quelli sopra indicati, ad eccezione del verificatore". Si chiede conferma che un certo esperto possa invece ricoprire, in aggiunta, un ruolo relativo ad un settore non previsto tra quelli citati dal Disciplinare. In altre parole si chiede conferma, ad esempio, che l'esperto di progettazione stradale integrata possa ricoprire anche l'eventuale ruolo di esperto di progettazione ferroviaria (non previsto dal Disciplinare).

Risposta: Si conferma quanto richiesto.

3) A proposito delle modalità di attribuzione dei punteggi:

Si chiede di confermare che l'attribuzione del punteggio previsto per il criterio A.2 (Allegato 3 - Criteri OEPV, pag. 5) sia di un punto per ciascuno dei quindici elementi della tabella, indipendentemente dal numero di volte che la specifica caratteristica ricorre nell'ambito di ognuno dei 3 servizi in tabella, purché ne sia presente almeno uno. In altre parole, ad esempio, se nel servizio n. 1 sono presenti 10 ponti ferroviari il punteggio conseguente è sempre 1.

Risposta: Si conferma quanto richiesto.

4) Premesso che i concorrenti dovranno essere in possesso dei requisiti di cui all'art. 26, comma 6, lett. a) del Codice, ovvero accreditamento quale Organismo di Ispezione di tipo A o di tipo C ai sensi della norma Europea UNI CEI EN ISO/IEC 17020/2012, con riferimento ai requisiti in capo ai professionisti facenti parte del gruppo di lavoro (art. 7.3 lett. e) dell'Organismo di Controllo si chiede cortesemente di confermare che:

- a comprova dei titoli abilitativi (titoli di studio, iscrizione all'albo, ecc.) sia sufficiente fornire, in alternativa a quanto richiesto, l'indicazione degli estremi dell'iscrizione all'albo del professionista corredati dall'estratto dell'albo unico di riferimento ottenuto tramite portale on line.
- con riferimento alle esperienze lavorative dei professionisti, evidenziato appunto che gli Organismi di Ispezione ai sensi della norma ISO 17020 si avvalgono di professionisti, dipendenti o collaboratori esterni, che però non assumono essi stessi la qualità di concorrenti né quella di titolari del rapporto contrattuale con l'Amministrazione in caso di eventuale aggiudicazione di un appalto, la richiesta di comprova che comprende "copia digitale conforme dei contratti/incarichi stipulati con Enti pubblici o Committenti privati e corredati da fatture quietanzate ovvero copia digitale conforme dei certificati di regolare esecuzione relativi alle prestazioni in oggetto rilasciati da Enti pubblici o Committenti privati, dai quali si possa evincere il numero di anni di esperienza richiesti per ciascuna figura nel settore di

riferimento” trattasi di refuso. L’esperienza viene infatti maturata dall’Organismo di Ispezione e non dal professionista, che attesta invece le proprie competenze e l’iscrizione all’albo di riferimento, mediante la presentazione del proprio CV sottoscritto sotto forma di dichiarazione ai sensi degli artt. 46,47,75 e 76 del Dpr 445/2000.

Risposta: Si rimanda alla risposta fornita in merito al quesito n.6 del file “risposte quesiti parte 1”.

- 5) Considerato che trattasi di opera autostradale, si chiede conferma che, nell’ambito della valutazione dell’offerta tecnica sub criterio “A.2 Rispondenza dei tre servizi in termini di caratteristiche tecniche dell’offerta tecnica”, trattasi di refuso la caratteristica tecnica “Nuova costruzione di viadotti ferroviari metallici”, in caso contrario, considerata la tipologia di opera si chiede se tale caratteristica tecnica possa essere riformulata/equiparata a quanto segue: “interferenze con la linea ferroviaria (sottopassi, sottovie, cavalcaferrovia, ecc)”.

Risposta: Si conferma quanto indicato nel sub-criterio citato; nell’ambito del progetto è, infatti, prevista la realizzazione di tre viadotti ferroviari metallici.

Cogliamo l’occasione per porgere distinti saluti.

Il Responsabile del Procedimento

Ing. Fabio Visintin

